

Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense

Cerca



L'emissione di assegni senza provvista ha rilevanza disciplinare (pur in assenza di una espressa e specifica previsione deontologica dell'illecito)

L'inadempimento derivante dall'emissione di assegni privi di copertura, pur avendo i caratteri di un illecito comune, è, tuttavia, da ricondurre nell'alveo disciplinare, pur in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria, perché -in virtù della c.d. tipicità soltanto tendenziale dell'illecito deontologico- è comunque un comportamento idoneo, per modalità e gravità, a compromettere il rapporto di fiducia con il difensore per la stretta connessione con l'assolvimento dei propri doveri professionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense "con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" di cui all'art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una "norma di chiusura" che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Il deposito del provvedimento disciplinare a distanza di tempo non vizia la decisione

Nella regolamentazione del giudizio disciplinare non è prevista alcuna sanzione, né tanto meno quella della nullità, per il caso di deposito in ritardo di una sentenza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della L. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell'Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un'ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all'uopo nominata, non potendosi ravvisare l'esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta (Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l'esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario, conservando «le condizioni della prima ammissione alla partecipazione». In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Napoli\), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021](#)

La sottoscrizione delle decisioni disciplinari nel caso di Consiglieri non più in carica

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a

decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il poterdovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

[Corte di Cassazione \(pres. Cassano, rel. Esposito\), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021](#)

Elezioni forensi: la candidatura può inviarsi al COA anche a mezzo PEC, ai sensi del CAD

In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell'ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall'interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Napoli\), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021](#)
